



2° Circolo Didattico “Giancarlo Siani”



Via Tagliamonte, 13 – 80058 Torre Annunziata (NA) - TEL/FAX 081 8611360
C.F. 82008530634 C.M. NAEE189007 Codice Univoco UFV7AU

Prot. 0000580/II.10

Torre Annunziata, 12/02/2021

REGOLAMENTO PER LA GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **Visto** che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca (da qui in avanti Accordo), sottoscritto dall’ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;
- **Visto** che tale Accordo nazionale sostituisce l’Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;
- **Visto** che, ai sensi dell’art.3, comma 2 dell’Accordo del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;
- **Tenuto conto** che in data 10 febbraio 2021 si è provveduto a sottoscrivere il Protocollo di intesa con le OO.SS.

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 – Comunicazione dei lavoratori di adesione sciopero

In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, invita in forma scritta, il personale a comunicare in forma scritta, (anche con mail alla casella istituzionale naee189007@istruzione.it o su modulo GOOGLE o altro idoneo mezzo), la propria intenzione di aderire allo sciopero, di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 4.

Art. 2 – Comunicazioni alle famiglie

L’istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (sito internet www.secondosiani.edu.it, home page, bacheca sindacale, circolare esterna) almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

- indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;
- le motivazioni poste alla base della vertenza;
- i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale;

- alle % di voti ottenuti dalle stesse OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola;
- le % di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito;
- l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

Art.3 – Prestazioni indispensabili

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive modifiche e dall'Accordo, con riferimento alla istituzione scolastica, sono da considerare prestazioni indispensabili i seguenti servizi:

- a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- b) vigilanza sui minori durante la refezione;
- c) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti

Art.4 – Contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili

Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

- volontarietà
- rotazione, in ordine alfabetico (escludendo il personale già obbligato al servizio in precedenti occasioni di sciopero)

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui all'art.3 del presente Regolamento, vengono individuati i seguenti contingenti di personale:

- per le attività di cui al punto a)
 - o tutti i docenti del consiglio di classe interessato;
 - o nr 1 assistente amministrativo;
 - o nr 1 collaboratore scolastico per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.
- per le attività di cui al punto b):
 - o nr 1 collaboratore scolastico per 3 sezioni interessate alla refezione;
- per le attività di cui al punto c):
 - o Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Art. 5 – Precisazioni generali in materia di durata dello sciopero

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:

- Atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario

complessivo di ciascuna classe

- gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi possono essere effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano;

Art. 6 – Norme finali

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83) e all'”Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca”, sottoscritto in data 2 dicembre 2020 dall'ARAN (parte pubblica) e dalle Organizzazioni sindacali il cui contenuto deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto nel presente Regolamento.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Lucia Massimo

Documento firmato digitalmente